

Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Protege International/Commissione

(Causa T-119/09)

(2009/C 113/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Protege International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Shefet, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione resa dalla Commissione in data 23 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 82 del Trattato CE (procedimento COMP/39414 — Protégé International/Pernod Ricard).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 gennaio 2009, con la quale la Commissione, giungendo alla conclusione che non sussisteva un interesse comunitario sufficiente per la prosecuzione dell'inchiesta, aveva respinto la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti della Pernod Ricard, relativa ad asseriti abusi di posizione dominante commessi da quest'ultima sul mercato del whisky irlandese, consistenti, da un lato, in azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard avverso la ricorrente in relazione al deposito dei marchi «WILD GEESE», «WILD GEESE RARE IRISH WHISKY» e «WILD GEESE IRISH SOLDIERS AND HEROES» da parte della ricorrente e, dall'altro lato, in un rifiuto di approvvigionamento.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che:

— le azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard non avrebbero avuto come scopo quello di proteggere i diritti di proprietà intellettuale di quest'ultima sul marchio «WILD TURKEY», dal momento che non sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ma quello di eliminare la ricorrente in quanto concorrente della Pernod Ricard dal mercato di whisky irlandese;

— si tratterebbe di un abuso di posizione dominante poiché la Pernod Ricard avrebbe rifiutato di fornire whisky irlandese alla ricorrente in ragione del rifiuto di quest'ultima di accettare le condizioni di limitazione di vendita sui mercati approvate dalla Pernod Ricard;

— sussisterebbe un interesse comunitario, dal momento che gli abusi lamentati riguarderebbero differenti Stati membri ed il territorio comunitario nel suo insieme.

Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione

(Causa T-121/09)

(2009/C 113/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Thamer Al Shanfari (rappresentanti: P. Saini, QC, T. Nesbitt e B. Kennelly, barristers, A. Patel, N. Sheikh e K. Mehta, solicitors)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

— condannare il Consiglio e la Commissione a pagare al ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009⁽²⁾ (in prosieguo: «il regolamento impugnato»), tutti i fondi del ricorrente all'interno degli Stati membri dell'Unione europea sono stati congelati, impedendo a questi di compiere affari nell'UE, in quanto accusato di avere legami con il regime repressivo in Zimbabwe e di essere coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Inoltre, il ricorrente è soggetto ad un divieto di viaggio in base all'art. 4 della posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC⁽³⁾.

Il ricorrente afferma che il regolamento impugnato dovrebbe essere annullato per i seguenti motivi, di seguito esposti:

in primo luogo, il ricorrente deduce che il regolamento impugnato viola il principio di legalità, poiché né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferiscono al Consiglio il potere di congelare la totalità dei fondi di un soggetto che non ha legami con il Governo dello Zimbabwe.